Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

CIRCOLARE

Alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

Alle Soprintendenze archivistiche

Agli Archivi di Stato

E p. c.

Al Segretario generale

Al Capo di Gabinetto

Oggetto: Trasmissione di un Modello per la predisposizione di un progetto di dematerializzazione mediante certificazione di processo

In allegato alla presente Circolare viene pubblicato il *Modello per la predisposizione di un progetto di dematerializzazione mediante certificazione di processo*, che ha lo scopo di indicare requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti nell'Allegato 3 alle *Linee guida per la formazione, la gestione e la conservazione del documento informatico*, elaborate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), finalizzati a garantire il corretto trattamento, anche archivistico, della documentazione da digitalizzare e ad assicurare il rispetto delle condizioni necessarie alla conservazione digitale a lungo termine.

Sulla base delle regole tecniche contenute nel succitato Allegato 3 alle *Linee guida*, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD: d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82), il *Modello* si pone l'obiettivo di fornire alle Soprintendenze e agli Archivi di Stato un'indicazione degli ulteriori elementi da considerare nella valutazione dei progetti di dematerializzazione promossi dalle pubbliche amministrazioni.

L'avvenuta definizione delle regole tecniche (*in primis* da parte di AgID e, quindi, da parte della scrivente, con l'emanazione dell'allegato *Modello*) non può che **favorire la digitalizzazione massiva degli archivi di deposito delle diverse Amministrazioni pubbliche**, con particolare riguardo alla documentazione destinata alla conservazione permanente.



Come è ben noto, infatti, l'art. 23-ter, comma 1-bis, Codice dell'Amministrazione digitale stabilisce che

"la copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su

supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico

abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti

o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la

corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia (...)". Quanto alla validità giuridica della copia

prodotta su supporto informatico, il successivo comma 3 dello stesso art. 23-ter rassicura sul fatto che "le

copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto

analogico ovvero da essa detenuti hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli

originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato

nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma

digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida; in tale caso l'obbligo di

conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto

informatico".

Tali disposizioni devono leggersi in combinato disposto con la previsione contenuta nell'art. 42 del CAD,

che dispone che "le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il

recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna

la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi

cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida". Nell'ottica della promozione della

progressiva sostituzione della documentazione cartacea con quella digitale, anche l'art. 43 CAD stabilisce

che "gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di

legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire

la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida" (comma 1).

In tale contesto normativo si inquadra il *Modello* allegato alla presente circolare che non può che essere

utilizzato anche dagli Archivi di Stato affinché ne usufruiscano nell'esercizio delle funzioni di

sorveglianza per valutare i progetti di digitalizzazione massiva promossi dalle amministrazioni statali;

in esito ai progetti di digitalizzazione massiva delle diverse Amministrazioni pubbliche, la scrivente

Direzione generale potrà procedere all'approvazione della sostituzione della documentazione analogica con

quella digitale, sempre che le copie digitali siano state realizzate in conformità della disciplina tecnica

contenuta nelle *Linee guida* e nel presente *Modello*.

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI Via di San Michele, 22 00153 Roma - tel, 06,6723,6936 PEC: dg-a@pec.cultura.gov.it

Resta salva la necessità di garantire che il processo di conservazione sia adeguato non solo alle

caratteristiche tecnologiche previste dalle Line guida ma assicuri i requisiti archivistici previsti dal Codice

dei beni culturali, nelle more della definizione degli ulteriori requisiti funzionali cui rinvia il c.d.

Regolamento eIDAS 2.0 (Regolamento UE n. 2024/1183 dell'11 aprile 2024 che modifica il regolamento

(UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale).

Si richiama l'attenzione dei soprintendenti e dei direttori in indirizzo in ordine alla fondamentale

importanza della certificazione di processo rispetto all'obiettivo di riduzione della quantità di

documentazione analogica conservata dalle Amministrazioni pubbliche, con evidenti benefici nella

qualità della gestione documentale.

Inoltre, tenuto conto degli obblighi di versamento negli Archivi di Stato, ex art. 41, d. lgs. n. 42/2004,

della documentazione a conservazione permanente destinata a transitare nei depositi, una diffusa

utilizzazione di tale istituto giuridico, oggi finalmente pienamente normato anche in ogni aspetto tecnico-

operativo, non può che produrre benefici effetti anche sulla capacità degli archivi statali di contenere le

necessità di espansione spaziale dei luoghi di deposito archivistico, in quanto il processo di

predisposizione di archivi digitali da destinare alla conservazione permanente garantirebbe la riduzione

della documentazione analogica da accogliere ai sensi del succitato art. 41.

Il medesimo vantaggio può essere ottenuto anche dai soggetti tenuti ad ottemperare agli obblighi di

conservazione di cui all'art. 30 su cui vigilano le Soprintendenze.

Si rammenta, in ogni caso, quanto previsto dal DPCM 21 marzo 2013, recante "Individuazione di

particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura

pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di

conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro

pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente", di cui, ad ogni buon

conto si allega la tabella A.

Si prega di partecipare la scrivente delle iniziative assunte al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Tarasco

SM

